

BGer 1B_280/2015 vom 23. November 2015

Bundesgericht, 2015-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_280_2015

FR: TF 1B_280/2015 du 23 novembre 2015

IT: TF 1B_280/2015 del 23 novembre 2015

Erwägungen

E. 1.1

La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Essa non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall' art. 93 LTF , segnatamente se può causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si può tuttavia rinunciare a questa esigenza quando, come in concreto, il ricorrente solleva la censura del diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (cfr. DTF 138 IV 258 consid. 1.1; sentenza 1B_7/2013 del 14 marzo 2013 consid. 1.4). Il ricorrente è abilitato, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste (cfr. DTF 136 IV 29 consid. 1.9). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è quindi di massima ammissibile.

E. 1.2

Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere adottati fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1). Non occorre quindi dare seguito alla richiesta del ricorrente di aggiornare l'incarto richiamato dal Ministero pubblico con gli ultimi atti procedurali eseguiti dal PP.

E. 2.1

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere semplicemente negato l'esistenza di lunghi tempi morti nella conduzione del procedimento penale, accertando in modo generico che dal giorno dell'incidente

"il magistrato inquirente ha portato avanti l'inchiesta più o meno velocemente" e che l'incarto è sempre stato attivo, perlomeno mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti. Sostiene che, in realtà, al momento in cui ha inoltrato il reclamo per denegata giustizia dinanzi alla CRP erano già trascorsi quattro anni e otto mesi dall'incidente e gli atti dell'inchiesta erano costituiti soltanto dall'interrogatorio delle parti, dalla nomina dei periti, dal sequestro dei dischi del cronotachigrafo e dagli interrogatori del proprietario dell'autocarro. Sottolinea poi che tali atti sarebbero stati eseguiti soltanto dietro sue ripetute sollecitazioni o in seguito all'accoglimento dei suoi quattro reclami da parte della Corte cantonale. Il ricorrente sostiene che i tempi morti tra gli esposti atti d'inchiesta sarebbero stati lunghi, benché la fattispecie non fosse particolarmente complessa. In sostanza, il magistrato inquirente si sarebbe attivato soltanto su impulso dell'accusatore privato, costretto ad adire più volte la CRP per fare avanzare le indagini.

E. 2.2

Secondo l' art. 29 cpv. 1 Cost. , in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno a diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall' art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni di carattere civile e in materia penale. L' art. 5 CPP concretizza inoltre il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (cfr. art. 5 cpv. 1 CPP). Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale (art. 12 e 15 segg. CPP) sia per le autorità giudicanti (art. 13 e 18 segg. CPP). L'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.1 e 5.2). Hanno diritto alla celerità della procedura in primo luogo le persone imputate, ma il principio interessa anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (cfr. sentenza 6B_411/2015 del 9 settembre 2015 consid. 3.3; messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006 1036).

E. 2.3

La Corte cantonale ha succintamente motivato il proprio giudizio, adducendo che

"di per sé, non ci sono stati tempi morti nella conduzione del procedimento penale, nel senso che esso è sempre stato attivo perlomeno con scambio di corrispondenza tra le parti" . Ha ritenuto che dal giorno dell'incidente,

"il magistrato inquirente ha portato avanti l'inchiesta più o meno velocemente" . Ha rilevato che l'inchiesta era costellata da molteplici scritti del ricorrente, da un decreto di abbandono, poi annullato dalla stessa CRP, dall'interrogatorio delle parti, dalla nomina di un perito e dall'allestimento di una perizia, nonché da quattro reclami presso di lei introdotti dal ricorrente. Questa motivazione è insufficiente alla luce dell'esposta giurisprudenza. La Corte cantonale non si è infatti confrontata con la natura e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dal PP, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. La CRP ha inoltre omesso di considerare che, già nella sua sentenza del 5 marzo 2013, aveva rilevato come dall'annullamento il 3 luglio 2012 del decreto di abbandono erano allora trascorsi almeno sette mesi, senza che fossero stati eseguiti atti istruttori oltre quello oggetto del reclamo e senza che fosse in particolare nominato il perito giudiziario. Questa durata appare d'acchito rilevante, ove si consideri che l'assunzione della perizia giudiziaria costituiva un atto istruttorio importante, di cui la CRP aveva stabilito la necessità nella sentenza del 3 luglio 2012 ed avrebbe pertanto potuto essere ordinata dal PP entro un termine molto più breve.

D'altra parte, la stessa sentenza della CRP qui impugnata dà atto di pochi atti istruttori eseguiti a una grande distanza temporale l'uno dall'altro su un periodo di almeno quattro anni. Peraltro, l'istruzione penale è progredita essenzialmente sulla base delle sollecitazioni del ricorrente e delle decisioni emanate dalla CRP in accoglimento dei suoi reclami. La fattispecie concerne un grave incidente della circolazione stradale e può inoltre comportare

implicazioni rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile, sicché una conduzione celere del procedimento penale riveste senz'altro un interesse notevole per le parti. Non risulta poi che la causa presenti difficoltà particolari, superiori alla media nel caso di simili infrazioni. Nemmeno il PP lo sostiene, giacché nella risposta al ricorso si limita a postularne la reiezione senza presentare osservazioni e senza nemmeno tentare di giustificare la durata rilevante dell'istruzione. A prescindere dai ritardi con cui sono stati eseguiti i singoli atti istruttori, come ricordato, è comunque determinante una valutazione globale della durata del procedimento penale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Al riguardo, dalla data dell'incidente (1° luglio 2010) e della conseguente apertura dell'inchiesta in concreto sono ormai trascorsi più di cinque anni e il procedimento penale si trova ancora nella fase istruttoria dinanzi al pubblico ministero. Una tale durata per chiarire le circostanze di un infortunio della circolazione stradale come quello in oggetto è incompatibile con l'imperativo di celerità e viola pertanto gli art. 5 cpv. 1 CPP , 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza 6B_411/2015, citata, consid. 3.4; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Kalachnikov contro Russia del 15 luglio 2002, § 122 segg.).

E. 3.1

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata e al PP deve essere ingiunto di continuare e concludere senza indugio l'istruzione penale e formulare le decisioni o intenzioni di merito di sua competenza. Con questa ingiunzione, si può prescindere dall'accertare formalmente una ritardata giustizia (cfr. sentenza 1B_549/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3). La Corte cantonale dovrà statuire nuovamente sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura precedente (art. 68 cpv. 5 LTF ; DTF 134 I 184 consid. 6.2).

E. 3.2

Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF), che è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.